

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1497 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

che stabilisce se un prodotto contenente «estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 settembre 2021 il Belgio ha chiesto alla Commissione di decidere se un prodotto contenente, come indicato dal fabbricante, «estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» e commercializzato in Belgio dal fabbricante come repellente contro cani e gatti (il «prodotto») sia un biocida quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Secondo le informazioni fornite dal Belgio, il prodotto è uno spray destinato a essere utilizzato su superfici esterne (come terrazze, vialetti, pareti, recinzioni ecc.) per dissuadere cani e gatti dall'avvicinarsi a tali superfici. L'uso previsto del prodotto è diverso da quello degli spray contenenti ingredienti identici o simili e destinati ad essere utilizzati contro animali aggressivi a fini di autodifesa.
- (3) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la definizione di «sostanza» ai fini di tale regolamento è quella di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che definisce una sostanza come un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione.
- (4) Secondo gli orientamenti dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽³⁾, interi organismi viventi o morti non lavorati o loro parti (per esempio rami, frutti o fiori ecc.) non sono considerati sostanze ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (5) L'«estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» è una resina oleosa organica ottenuta mediante estrazione per pressione dai frutti di piante del genere *Capsicum*. Di conseguenza l'«estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» è costituito da composti di elementi chimici allo stato naturale, ma non si tratta di un intero organismo vivente o morto non lavorato o di sue parti.
- (6) L'«estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» dovrebbe pertanto essere considerato una sostanza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, di conseguenza, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, dovrebbe essere considerato anche una sostanza ai sensi di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Orientamenti per l'allegato V — Esenzioni dall'obbligo di registrazione (cfr. pag. 19), disponibili all'indirizzo https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545.

- (7) In determinate circostanze, cani e gatti possono avere un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce e pertanto potrebbero rientrare nella definizione di organismo nocivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012. Dato che l'«estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» contenuto nel prodotto è destinato ad agire contro tali organismi nocivi, si tratta di un principio attivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento.
- (8) Poiché il prodotto contiene un principio attivo ed è destinato a dissuadere l'organismo nocivo mediante una modalità d'azione che non è meramente fisica o meccanica, il prodotto dovrebbe essere considerato un biocida quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (9) Il tipo di prodotto 19, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende i prodotti usati per controllare organismi nocivi, respingendoli o attirandoli. Dato che il prodotto è utilizzato allo scopo di respingere cani e gatti, tale uso rientra nella descrizione del tipo di prodotto 19.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un prodotto contenente «estratto di oleoresina di *Capsicum* pressato» utilizzato su superfici esterne al fine di respingere cani e gatti da tali superfici è considerato un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 19 quale definito nell'allegato V di tale regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
